



Unione Montana Alta Ossola

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”
Articolo 28 bis “Attività di volo in zone di montagna”

Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore per il recupero dei capi abbattuti nel territorio dell’Unione Montana Alta Ossola - Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento norma l’utilizzo degli aeromobili a motore nel territorio dell’Unione Montana Alta Ossola ovvero nei territori dei Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo e si applica esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti durante l’attività venatoria in deroga al divieto come da disposizioni di cui all’art. 28-bis comma 2 della legge regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009 e s.m.i.

Il presente regolamento non si applica all’interno del territorio del Parco Alpe Veglia Devero.

Art. 2 Divieti

Non è consentito l’uso di aeromobili per il trasporto di cacciatori e relative armi.

Art. 3 Piazzole e punti di atterraggio

Nel territorio dell’Unione sono individuate le seguenti piazzole di scarico:

<i>N.</i>	<i>Comune</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
1	Baceno	447850,924400000	5122742,087036990
2	Crodo	447233,060899999	5121562,430742990
3	Crodo	448713,462600000	5119905,261339990
4	Formazza	456107,281799999	5134963,250199999
5	Montecrestese	449417,564899999	5112695,696593990
6	Premia	448315,229799999	5123541,690267990
7	Trasquera	438673,091299999	5117264,230278000
8	Varzo	442930,531599999	5116853,235032990

Dovrà essere utilizzata la piazzola disponibile più vicina rispetto al punto di cattura.

Art. 4 Criteri e modalità

Il recupero dei capi abbattuti è consentito per la sola specie cervo (*Cervus elaph0us*).

Per recupero si intende esclusivamente il trasporto dei capi dal punto di cattura alla piazzola disponibile più vicina tra quelle indicate al punto precedente.

Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17:00 (restando inteso che la chiamata dell’elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17:00) potrà essere autorizzato il recupero entro il giorno successivo.



Unione Montana Alta Ossola

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

Il cacciatore, dopo la cattura, dovrà avvisare immediatamente la guardia del Comprensorio/Azienda e la Polizia Provinciale; è fatto obbligo (condizione non derogabile) comunicare al trasportatore le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo.

Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle Zone di Protezione Speciale ZPS e/o delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dovrà essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo.

Prima di effettuare il recupero la compagnia interessata dovrà compilare l'apposita Comunicazione di cui all'art 5.

I capi abbattuti potranno essere elitrasportati solo se contenuti in appositi contenitori (sacco), per la protezione e mascheramento del capo trasportato.

Art. 5 Comunicazione di volo

La comunicazione di volo deve essere inoltrata, a cura della compagnia interessata e prima di effettuare il prelievo, all'Unione Montana Alta Ossola a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

unioneantigoriiodivedroformazza@legalmail.it
protocollo@areeprotetteossola.it
protocollo@cert.provincia.verbania.it

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. cacciatore richiedente;
2. tipo di aeromobile;
3. aviosuperficie di partenza;
4. punto di prelievo carcassa animale (coordinate) - **inderogabile**
5. rotta prevista;
6. piazzola di scarico che dovrà essere la più vicina al punto di prelievo.

Il presente regolamento, accompagnato dai relativi allegati, incluso il modulo di comunicazione è scaricabile dal sito dell'Unione www.unionemontanaaltaossola.it, nella sezione "l'Amministrazione" > "Atti e Pubblicazioni" > "Regolamenti".

Art. 6 Prescrizioni

Ai sensi dei pareri espressi dagli Organi competenti, l'attività di volo è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il 30 settembre di ogni anno, i Comprensori VCO2, VCO3 e l'Oasi Faunistica dovranno comunicare all'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola il numero di capi assegnati (suddiviso per sesso e classe d'età) ed il periodo di attività con l'indicazione del numero totale di giornate utili come previsto dal Regolamento Ungulati di ciascun



Unione Montana Alta Ossola

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

Comprensorio Alpino (per la sola stagione venatoria 2021/2022 le informazioni di cui al precedente periodo dovranno essere trasmesse entro il 21.10.2021);

- il numero di sorvoli non dovrà essere superiore al numero di capi assegnati;
- per il recupero del capo è vietato l'atterraggio all'interno delle aree ricadenti nell'ambito dei siti ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza" e ZPS/ZSC IT 1140021 "Val Formazza" in capo alla Provincia del VCO in esecuzione della D.G.R. n. 24-5634 del 18.09.2017 nonché nella ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" in capo all'Ente di Gestione delle Aree Protette in esecuzione della D.G.R. n. 21-4766 del 13.03.2017;

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. 19/09 da parte del soggetto accertatore.

Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere sottoposta, qualora ricorra il caso, anche agli Enti territorialmente competenti.

Costituisco parte integrante del presente regolamento:

Modulo comunicazione

Cartografia